

N. 2144

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MACERATINI, MULAS, BONATESTA
e FLORINO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 FEBBRAIO 1997

Modifica dell’articolo 4 della legge 23 dicembre 1992, n. 498,
recante interventi urgenti in materia di finanza pubblica

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge ha lo scopo di richiamare la vostra attenzione su una grave ingiustizia che si sta consumando a danno di una benemerita classe di dipendenti pubblici ex combattenti o appartenenti a categorie ad essi assimilate (vedove e orfani di guerra, reduci da campi di prigionia, profughi da territori ceduti al nemico a seguito del trattato di pace, eccetera).

Infatti, la legge 24 maggio 1970, n. 336, ha recato alcuni benefici a carattere economico-giuridico a favore dei soggetti sopraindicati, tra i quali, quello contemplato all'articolo 1, consistente nell'elevazione dell'anzianità di carriera pari a due anni per sopperire al ritardo dello sviluppo della stessa, dovuto alla permanenza e al trattamento alle armi a causa degli eventi bellici.

A distanza di oltre ventidue anni il Parlamento ha approvato la legge 23 dicembre 1992, n. 498, il cui articolo 4, comma 5, ritiene di aver dato interpretazione autentica al contenuto del già citato articolo 1 della legge n. 336 del 1970; interpretazione, con la quale viene stabilito che il predetto aumento dell'anzianità di carriera viene a cessare con il subentro di una nuova ricostruzione di carriera a seguito dell'avvento di leggi a carattere generale che comportano miglioramenti economici e stabilisce, altresì, che gli eventuali emolumenti erogati per interpretazioni difformi saranno recuperati mediante riassorbimento da futuri miglioramenti o perequazioni pensionistiche per coloro che sono già in quiescenza.

Successivamente, e precisamente il 7 settembre 1993, con circolare n. 62, il Ministero del tesoro, dando pratica applicazione, al citato articolo 4 comma 5, della legge n. 498 del 1992, ha stabilito che legge a carattere generale è anche un normale con-

tratto triennale di lavoro che determina una nuova ricostruzione di carriera.

Ciò significa che l'applicazione del beneficio sopra indicato avrebbe dovuto avere una durata non maggiore di tre anni, cioè per la sola durata della vigenza contrattuale, il che non è scritto nella legge interpretata.

Per quanto sopra, c'è da osservare innanzitutto che la legge 23 dicembre 1992, n. 498, è stata violata per eccesso di potere e travisamento del suo contenuto, nonchè per erronea applicazione.

Sulla questione si deve ricordare la delibera n. 1931 del 14 aprile 1988 della Sezione di controllo atti di Stato della Corte dei Conti, con la quale si affermò la computabilità della effettiva efficacia dei benefici di cui al citato articolo 1 della legge n. 336 del 1970 in sede di ricostruzione economica prevista da leggi a carattere generale, anche se fruiti in precedente qualifica o livello, diversi da quelli di inquadramento alla data di ricostruzione economica stessa.

La deliberazione venne osteggiata dal Governo in carica, con una serie di decreti-legge che non trovarono mai la sanzione definitiva del Parlamento, intesi a limitare l'applicazione dell'orientamento della Corte dei conti, prevedendo anche il riassorbimento dei benefici eventualmente già ottenuti prima della entrata in vigore della legge di conversione.

Soltanto con la citata legge n. 498 del 1992, le disposizioni amministrative hanno trovato piena vigenza, e la circolare n. 62 del Ministero del tesoro ne ha dato i primi criteri interpretativi.

Non vi è dubbio che la *ratio* della normativa introdotta dalla legge n. 498, del 1992, deve intendersi riferita - come si evince dalla deliberazione della Corte dei conti che ha dato origine alla *querelle* - alla conservazione giuridica ed economica dei benefici combattentistici già fruiti, in caso di

passaggio ad altra qualifica o livello e non come nel caso di semplice ricostruzione della posizione giuridica ed economica derivante dalla applicazione di un contratto collettivo di lavoro.

Fermo restando, infatti, che un decreto del Presidente della Repubblica, recettivo di un accordo di comparto ai sensi della legge 19 marzo 1983, n. 93, non può considerarsi «disposizione di carattere generale» in quanto riferita al solo personale interessato al comparto medesimo, in ogni caso la legge intende evidentemente riferirsi alle ricostruzioni economiche che riguardano il transito ad altra qualifica o livello; l'applicazione dei citati accordi triennali ha come solo effetto un miglioramento economico, non quello di operare il transito di una disposizione giuridica ed economica di altro livello con la conseguenza di una duplicazione del beneficio combattentistico

Il personale statale che forma oggetto del nostro esame ha avuto riconosciuto il trattamento economico della qualifica al livello di appartenenza; quindi il beneficio di cui trattasi comporta un mero mantenimento al medesimo ambito di carriera giuridica ed economica.

Con quanto sopra, si appalesano con tutta evidenza la illegittimità e l'erronea applicazione della legge, e altrettanto illegittimi sarebbero tutti i trattamenti presupposti che traggono il convincimento di operare revisione dell'anzianità retributiva e in conseguenza del trattamento economico in godimento da parte di questo personale dello Stato.....

Nè vale il sostenere la tesi delle Amministrazioni sulla sentenza n. 153 del 1994 della Corte costituzionale, la quale, dichiarando non fondata la questione di legittimità sollevata dal tribunale amministrativo regionale del Lazio in ordine all'articolo 4, comma 5 della legge 498 del 1992 - che qui ci impegna - non ha tuttavia esaminato il profilo più rilevante per la soluzione dell'attuale controversia e cioè se la norma in questione debba valere per qualsiasi ricostruzione economica derivante anche da rinnovo contrattuale o solo per le ricostruzioni economiche previste da leggi che comportino la modifica della qualifica o dei livelli retributivi.

In conclusione, si chiede agli onorevoli colleghi di ridare serenità a questi ex dipendenti statali, quasi tutti oggi ultra settantenni e già in quiescenza, affinché possano trascorrere il resto della loro vita senza l'assillo di restare fermi all'attuale livello retributivo pensionistico, nonostante la perdita del potere d'acquisto della moneta a causa del fenomeno inflattivo.

Pertanto si chiede l'approvazione dell'articolo unico della seguente proposta di legge, il quale non intende sopprimere l'articolo 4, comma 5, della legge 498 del 1992, ma soltanto che il suo contenuto sia riferito al personale che a partire dal momento dell'entrata in vigore dello stesso, transita da una qualifica di livello ad altra superiore che comporta una ricostruzione economica di carriera.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 4 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. La normativa di cui al comma 5 va applicata al personale ivi indicato in attività di servizio semprechè il beneficio combattentistico di cui all'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, abbia esplicata la propria efficacia in fase di successiva ricostruzione economica di carriera a seguito di transito a qualifica o livello superiore. La stessa normativa del comma 5 non trova applicazione, invece, nei confronti del personale ivi contemplata, già in quiescenza alla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1992, n. 498».